

La Cassazione mette in crisi gli assicuratori di R.C.

di Mario Dal Cin

La delimitazione temporale della garanzia, formula “claims made” è inefficace se non è stata approvata specificatamente per iscritto.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha inferto duri colpi anche ad altri capisaldi dell'assicurazione

Tra i rischi che gli assicuratori devono tener conto nell'assicurazione di responsabilità civile vi è pure quello della deriva giurisprudenziale, che a noi piace definire “rischio giustizia”.

È il primo commento a Cassazione Civile n. 5624/05 (sentenza che si può leggere integralmente sul nostro sito www.assinews.it), che ha ritenuto la clausola “claims made” vessatoria e, quindi, inefficace se non approvata dal contraente specificatamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.

La sentenza si segnala all'attenzione degli operatori assicurativi anche per la parte dedicata al tema dell'interpretazione dei contratti per adesione.

L'antefatto. Un avvocato, nella sua veste di curatore fallimentare, aveva aperto presso un istituto di credito un libretto di deposito nominativo intestato al fallimento, sul quale dovevano transitare tutte le liquidità che si andavano a realizzare. L'avvocato affidava il libretto ad un ragioniere affinché questi potesse consegnarlo alla banca per l'aggiornamento degli interessi sulle somme depositate.

Detto preposto, però, non restituiva il libretto di deposito, che comunque risultava privo di fondi, malgrado tra versamenti ed interessi avesse raggiunto il considerevole importo di oltre un miliardo delle vecchie lire. I fondi, infatti, erano stati oggetto di “prelevamenti non giustificati”, ovviamente senza che l'avvocato ne fosse a conoscenza.

A quest'ultimo succedeva nell'incarico un nuovo curatore fallimentare, che, appresa la situazione, rimproverava alla banca di non aver

osservato la normativa disciplinante i libretti ed i depositi a risparmio, ed al precedente curatore di non aver adempiuto al dovere di diligenza nell'assolvimento dell'incarico.

S'instaurava quindi un procedimento giudiziario nel quale, per quanto qui interessa, veniva chiamato in garanzia l'assicuratore della responsabilità civile professionale dell'avvocato.

La società assicuratrice eccepiva però la mancata operatività della garanzia assicurativa.

Il Tribunale riconosceva invece la piena validità dell'assicurazione di r.c. professionale e, quindi, condannava la compagnia assicuratrice.

La sentenza veniva appellata da questa, sostenendo che il Tribunale era erroneamente pervenuto alla conclusione che non erano coperti dalla garanzia assicurativa solo i sinistri verificatisi prima della stipulazione della polizza, mentre l'art. 2 della polizza doveva interpretarsi nel senso che la garanzia valeva soltanto per i sinistri

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it